

All'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA  
Via Ripetta 222  
00186 ROMA

**Oggetto: Aggiornamento elenchi professionisti – Accademia di Belle Arti di Roma**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_, nella sua qualità di\*

\_\_\_\_\_, in nome e per conto\*\* \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via/p.zza/c.so \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, P. I.V.A. \_\_\_\_\_,

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

\* (professionista singolo, legale rappresentante, capogruppo del raggruppamento temporaneo, mandante del raggruppamento temporaneo)

\*\* (proprio, della società, dello studio professionale associato, del raggruppamento temporaneo, del consorzio stabile)

**CHIEDE**

di essere iscritto nell'elenco dei professionisti per il ruolo di:

\_\_\_\_\_

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per il caso di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto all'albo \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_;

- di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) matricola n. \_\_\_\_\_;
- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 51, del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii.;
- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione dell'incarico;
- di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco;
- di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;
- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- (eventuale solo per i collaudatori) di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 188 comma 4 lett.a) D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii. ed elencazione nel curriculum allegato degli incarichi espletati negli ultimi 3 anni;
- (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede l'iscrizione nell'elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali: (indicare nominativo, dati iscrizione all'ordine, ruolo)

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_

timbro e firma \_\_\_\_\_

N.B. La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
- in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società;
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.

**La presente dichiarazione dovrà essere corredata da Curriculum Vitae del professionista e da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)**

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sono da considerarsi documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, il libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

## **Art. 36. Contratti sotto soglia**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture; di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a). disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

#### **Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi**

Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

#### **Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi**

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da

quelle previste dal presente codice. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017